

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

(Provincia di Verona)

Repertorio n. 5225

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO – PRIMA FASE - CIG: 9113949CA1 - CUP: C12E20000110002 - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di giugno in Valeggio sul Mincio nella residenza comunale di Piazza Carlo Alberto n. 48, avanti a me Scarpari dott. Emilio, in qualità di Segretario Generale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

Da una parte:

- **Scaramuzzi Annalisa** nata a Brescia il 25/01/1977 e domiciliata per la carica presso il Comune di Valeggio sul Mincio Piazza Carlo Alberto n. 48, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici Servizi e Manutenzioni, in nome e nell'interesse del Comune di Valeggio sul Mincio, codice fiscale/Partita IVA 00346630239, a ciò autorizzata ai sensi del Decreto del Sindaco n. 6 del 04/02/2022 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante" o "Ente";

E dall'altra:

- **De Rosa Antonio** nato a Esperia (FR) il 02.01.1959 in qualità di

Amministratore Unico e Legale Rappresentate della ditta SOCIM S.p.A. con sede legale in Via degli Artigiani 32/34 - 80040 – San Sebastiano al Vesuvio (NA) P. IVA 01295541211 iscritta alla CCIAA di Napoli al n. 336377, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”.

Detti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo, di comune accordo rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO

a) che con deliberazione G.C. n. 193 del 18/10/2021, immediatamente esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Valeggio sul Mincio – 1° fase;

b) che con determinazione n. 622 del 18/10/2021 il Responsabile Area Tecnica Settore Edilizia Privata – Edilizia Pubblica – Servizi e Manutenzioni stabiliva di procedere all’affidamento dell’appalto per i lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Valeggio sul Mincio, demandando alla Centrale Unica di Committenza “Custoza Garda Tione” l’espletamento della procedura in parola mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 commi 4 e 5;

c) che con determinazione n. 78 del 18/10/2021 la CUC “Custoza Garda Tione” procedeva ad approvare gli atti di gara indicando la procedura aperta di cui al punto precedente;

d) che con determinazione n. 86 del 04/11/2021 la CUC “Custoza Garda Tione” approvava i verbali di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente del 02/11/2021

e del 04/11/2021 assegnando in sospensione di efficacia l'aggiudicazione

all'operatore economico SOCIM S.p.A. con sede in Via degli Artigiani,

32/34 San Sebastiano al Vesuvio (NA) Cod. Fisc. 03533700633 e P. IVA

01295541211, l'appalto per i lavori di realizzazione della nuova scuola

primaria di Vallengio sul Mincio – 1° fase – al prezzo di Euro 4.250.916,36,

oneri di sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso del 31,29% sul prezzo

posto a base di gara;

e) che con determinazione n. 119 del 28/03/2022 il Responsabile Area Lavori

Pubblici Servizi e Manutenzioni aggiudicava in via definitiva i lavori in

parola alla SOCIM S.p.A. a seguito dell'esito positivo delle verifiche art. 80

D. Lgs. 50/2016;

f) in data 01/12/2021 è stata inserita richiesta di certificazione antimafia

presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_NAUTG

ingresso_0362241_20211201 e che, in ossequio a quanto stabilito all'art. 3

comma 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 Settembre

2020 n. 120, il presente contratto viene stipulato e sottoscritto sotto

condizione risolutiva;

g) che sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell'ultima delle

comunicazioni di cui all'art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 avvenuta con nota del

08/11/2021 prot. n. 23268 trasmessa a mezzo PEC;

h) che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, non sono

pervenuti ad oggi ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il

presente affidamento;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

Le parti costituite confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. La Stazione Appaltante, per mezzo del suo rappresentante, come sopra individuato, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria nel Comune di Valeggio sul Mincio. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito "Codice dei contratti") e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora in vigore.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 9113949CA1

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: C12E20000110002

Articolo 2. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad € 4.396.277,41 (diconsi euro quattromilionitrecentonovantaseimiladuecentosettantasette virgola quartantuno), così suddiviso:

a) euro 4.250.916,36 (diconsi euro quattromilioniduecentocinquantamilanovecentosedici virgola trentasei) per

	lavori veri e propri al netto della percentuale di ribasso pari al 31,29%	
	(trentunovirgolaventinove);	
	b) euro 145.361,05 (diconsi euro centoquarantacinquemilatrecentosessantuno	
	virgola zero cinque) per oneri per la sicurezza.	
	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. a norma di legge.	
	Il contratto è stipulato "a corpo".	
	Articolo 3. Condizioni generali del contratto	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e	
	modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il	
	progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che	
	l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono	
	integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del	
	cantiere.	
	Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di	
	eleggere il proprio domicilio legale presso la propria sede legale in Via degli	
	Artigiani 32/34 San Sebastiano al Vesuvio (NA). L'Appaltatore che non	
	conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza,	
	per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita	
	dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie	
	per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane	
	responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo	
	rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul	
	luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento	

immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata ogni responsabilità.

Articolo 5. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute negli elaborati progettuali, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dalla Ditta appaltatrice.

Articolo 6. Pagamenti

Per quanto riguarda la disciplina dei pagamenti nei confronti dell'Appaltatore si applica il Capitolato Speciale d'Appalto In ogni caso se il pagamento è superiore ad Euro 5.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

Articolo 7. Verifica dei requisiti

È prevista una verifica sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in settecentotrenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori.

Articolo 9. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Trova comunque applicazione tutto quanto specificato all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10. Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido verso l'Ente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 12. Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 13. Invariabilità del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 non sarà possibile procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del c.c.

Articolo 14. Variazioni al progetto e al corrispettivo

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 15. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) sul valore stimato dell'appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni	
	previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al	
	maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della	
	ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 <i>bis</i> del Codice dei	
	contratti.	
	Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in	
	merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi	
	all'impresa o ai subappaltatori.	
	Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente	
	spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo	
	l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 (novanta)	
	giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce	
	presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo	
	comma, del codice civile.	
	Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una	
	garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei	
	contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un	
	biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione	
	del certificato di regolare esecuzione.	
	In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato	
	alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento	
	derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.	
	In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:	
	a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore,	

	dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di	
	soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione	
	all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale,	
	ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo	
	alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;	
	b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma	
	2 nonché la dicitura; <i>“Finanziato dall’Unione Europea –</i>	
	<i>NextGenerationEU”</i>	
	c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto	
	articolo 3 della legge n. 136 del 2010;	
	d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce	
	causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato	
	Speciale d'Appalto;	
	e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente	
	riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della	
	filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al	
	presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli	
	senza necessità di declaratoria. Sull'importo di ogni certificato di pagamento	
	è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale	
	dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.	
	Articolo 16. Regolare esecuzione, collaudo e gratuita manutenzione	
	Il certificato di collaudo deve esser emesso entro sei mesi dalla ultimazione	
	dei lavori; qualora l'appalto sia inferiore alla soglia europea come specificato	
	nell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 i lavori possono essere soggetti al certificato	
	di regolare esecuzione sostitutivo del collaudo.	

	L'ultimazione dei lavori, dovrà essere debitamente accertata con apposito	
	certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
	emissione; si applica al riguardo l'art. 102 del aD. Lgs. 50/2016.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo	
	assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà	
	della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte	
	le opere ultimate.	
	Articolo 17. Risoluzione del contratto	
	La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice	
	lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza	
	necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;	
	b) nel caso in cui dalla comunicazione antimafia dovessero emergere nei	
	confronti della ditta appaltatrice e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n.	
	159/2011 le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del	
	medesimo D. Lgs.	
	La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza	
	dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o	
	dichiarazioni mendaci.	

	L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto,	
	agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di	
	comportamento adottato dal Comune con deliberazione di G.C. n. 9 del	
	18.01.2019, e che dichiara di ben conoscere ed accettare. A tal fine si prende	
	atto che è stata trasmessa copia del predetto Codice al contraente, il quale	
	dichiara espressamente la sua piena e completa conoscenza. La violazione	
	degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento del	
	Comune di Valeggio sul Mincio costituisce causa di risoluzione di diritto del	
	contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.	
	L'amministrazione comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per	
	iscritto il fatto al contraente, assegnando un termine non superiore a 15	
	(quindici) giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove	
	queste non fossero presentate, ovvero fossero ritenute non accoglibili, si	
	procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento di eventuali	
	danni. La ditta appaltatrice inoltre dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 <i>ter</i>	
	del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato	
	o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che	
	hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto.	
	Articolo 18. Controversie	
	Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra	
	quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un	
	tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata	

del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% (cinqueper cento) né superiore al 15% (quindiciper cento) dell'importo contrattuale.

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria competente del Foro di Verona con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,

	assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla	
	vigente normativa.	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la	
	Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura	
	previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo,	
	all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi,	
	ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di	
	lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di	
	attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	L'Appaltatore non risulta soggetto al rispetto delle norme che disciplinano il	
	diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68, come da	
	comunicazione acquisita dal Collocamento Mirato Regione Campania prot.	
	N. CPI/2021/0124530 del 29/12/2021.	
	Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del	
	2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n.	
	98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità	
	contributiva in data 28.03.2022 numero INAIL_32280233.	
	Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	L'Appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
	a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie	
	scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e	
	nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 89 co. 1 lett. F-ter del D.Lgs.	
	81/2008, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di	

	coordinamento.	
	Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.	
	L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".	
	Articolo 21. Subappalto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ne può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni e lavorazioni oggetto del contratto d'appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.	
	E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore in base a quanto previsto dall'art. 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria assicurativa numero 6001401392 emessa in data 04/04/2022 e rilasciata da HDI Assicurazioni Agenzia di Roma	

Monteverde per l'importo di Euro 748.773,97 (ed appendice n. 1 del 06/04/2022) contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di prestazioni di competenza dell'Appaltatore nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa dell'Appaltatore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione CAR con polizza

numero 08272/11/48790489 emessa in data 06/04/2022 e rilasciata da

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Roma, con i seguenti massimali:

a) Partita 1 euro 4.396.277,41 - opere

b) per responsabilità civile terzi di euro 500.000,00 – RC danni a cose e

persone.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

“Codice in materia di protezione di dati personali” la Stazione Appaltante

informa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e

conservati presso il Comune di Valeggio sul Mincio. Il trattamento dei dati

personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati

stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto

contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La

comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata

nei soli casi e con le modalità di cui alla normativa vigente. In relazione al

trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti tra i quali figura il

diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,

contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla

legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della Stazione Appaltante, titolare del trattamento.

Articolo 25. Referente

La Stazione appaltante nomina quale suo referente il geom. Giovanni Manauzzi in qualità di RUP, a cui la Ditta aggiudicataria deve fare riferimento per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

Articolo 26. Disposizioni generali di regolazione del contratto

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e relativo correttivo e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione del presente contratto ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

	altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il	
	D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.	
	L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione	
	della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né	
	all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16	
	del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di	
	divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto	
	legislativo n. 165 del 2001.	
	In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento	
	giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli	
	articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del	
	2010.	
	Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
	Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e	
	conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti	
	per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico	
	dell'appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno	
	applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche	
	ed aggiunte, in particolare il D.L. 31.10.1980, n. 693, convertito in L.	
	22.12.1980, n. 891. Ai soli effetti dell'iscrizione di questo atto a Repertorio	
	dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore del contratto è di €	
	4.396.277,41 (diconsi euro	
	quattromilionitrecentonoventaseimiladuecentosettantasette virgola	
	quarantuno), corrispondente all'importo complessivo dei lavori oggetto del	
	contratto.	

